



*Comune di Loano*

*(Provincia di Savona)*

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E PER L'APPLICAZIONE DEL RELATIVO CANONE, IN OSSERVANZA DELL'ART. 63 DEL D. LGS. 15 DICEMBRE 1997, N. 446.**

**Modificato con:**

Deliberazione Consiglio Comunale n.133 del 30.11.1998  
Deliberazione Consiglio Comunale n. 11 del 22.02.2000  
Deliberazione Consiglio Comunale n. 07 del 06.03.2001  
Deliberazione Consiglio Comunale n. 93 del 28.12.2001  
Deliberazione Consiglio Comunale n. 93 del 30.12.2002  
Deliberazione Consiglio Comunale n. 09 del 27.02.2004  
Deliberazione Consiglio Comunale n. 94 del 30.12.2005  
Deliberazione Consiglio Comunale n. 11 del 22.03.2007  
Deliberazione Consiglio Comunale n. 13 del 30.04.2010  
Deliberazione Consiglio Comunale n. 21 del 28.06.2012  
Deliberazione Consiglio Comunale n. 20 del 07.08.2014  
Deliberazione Consiglio Comunale n. 15 del 30.07.2015  
Deliberazione Consiglio Comunale n. 2 del 28.02.2019  
Deliberazione Consiglio Comunale n. 34 del 30.09.2019  
Deliberazione Consiglio Comunale n. 3 del 1°.03.2021 (art. 65)  
Deliberazione Consiglio Comunale n. 5 del 12.04.2022  
(Modifiche in vigore dal 26.04.2022)

**Deliberazione C.C. n. 54 del 28.12.2023 (Modifiche in vigore dal 20.01.2024)**

- I N D I C E -

**PARTE I - PREVISIONE DELLE PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO,  
E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE**

da Art. 1 ad Art. 19

**(ABROGATA da deliberazione C.C. n° 3 del 1°.03.2021)**

**PARTE II - DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE**

da Art. 20 a Art. 38

**(ABROGATA da deliberazione C.C. n° 3 del 1°.03.2021)**

**PARTE III**

**DISCIPLINA DELLE OCCUPAZIONI DA PARTE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE IN  
SEDE FISSA**

**Titolo I  
Norme generali**

Art. 39 - Oggetto della sezione

Art. 40 – Suddivisione del territorio comunale

Art. 41 – Deroghe

Art. 42 – Caratteristiche delle o.s.p. e delle o.s.

Art. 43 – Definizioni, elenco e misure delle attrezzature e degli elementi di arredo

Art. 44 – Caratteristiche generali dei dehors

Art. 45 – Tamponature laterali **e paratie laterali** dei dehors (lett. x **e kk**, comma 2, art. 43)

Art. 46 – Tipologia delle attività produttive

Art. 47 – Norme comuni per tutto il territorio comunale per l'o.s.

Art. 48 – Norme comuni per tutto il territorio comunale per l'allestimento dei dehors – Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

Art. 49 – Norme comuni per tutto il territorio comunale per l'allestimento dei dehors – Attività artigianale alimentare

Art. 50 – Norme comuni per tutto il territorio comunale per l'allestimento del dehors – Attività alberghiera

Art. 51 – Norme comuni per tutto il territorio comunale per l'allestimento delle o.s.p. - Attività di prestazione di servizi in genere

Art. 52 - Norme comuni per tutto il territorio comunale per l'allestimento delle o.s.p. - Attività artigianale non alimentare

Art. 53 – Norme comuni per tutto il territorio comunale per l'allestimento delle o.s.p. - Negozio di frutta e verdura, fiori e piante ornamentali

## **Titolo II Zona A “Centro Storico”**

Art. 54 – Mezzi di soccorso, pedoni, giochi e distributori

Art. 55 – Profondità massima e posizione dell'area dell'o.s.p.

Art. 56 – Calcolo e modalità di allestimento delle occupazioni suolo pubblico: Esercizio commerciale alimentare e non alimentare

Art. 57 – Casi particolari – Vie e piazze Posizione dell'area dell'o.s.p. e profondità massime

## **Titolo III Zona B “Porticati”**

Art. 58 – Portici, aree esterne ai portici, Via Simone Stella (area gialla “Allegato A”)

Art. 59 – Profondità massime e posizione dell'area delle o.s.p.

Art. 60 – Calcolo e modalità di allestimento dell'o.s.p. Esercizio commerciale alimentare e non alimentare

## **Titolo IV Via Aurelia e resto della città**

Art. 61 – Profondità massime e posizione dell'area dell'o.s.p.

Art. 62 – Via Aurelia, calcolo e modalità di allestimento dell'o.s.p. esercizio commerciale alimentare e non alimentare

Art. 63 – Resto della città, calcolo e modalità di allestimento dell'o.s.p. esercizio commerciale alimentare e non alimentare

## **Titolo V Norme finali e transitorie**

Art. 64 – Disciplina transitoria

Art. 65 – Sanzioni

Art. 66 – Rinvio (**ABROGATO**)

Art. 67 - Abrogazioni

## **PARTE I**

### **PREVISIONE DELLE PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO, E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE**

da Art. 1 ad Art. 19

**(ABROGATA da deliberazione C.C. n° 3 del 1°.03.2021)**

## **PARTE II**

### **DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE**

da Art. 20 a Art. 38

**(ABROGATA da deliberazione C.C. n° 3 del 1°.03.2021 )**

## **PARTE III**

### **DISCIPLINA DELLE OCCUPAZIONI DA PARTE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE IN SEDE FISSA**

#### **Titolo I Norme generali**

#### **Art. 39 Oggetto della Sezione**

- 1) La presente sezione del Regolamento disciplina l'occupazione di suolo pubblico (di seguito indicata come "o.s.p.") e l'occupazione di soprassuolo (di seguito indicata come "o.s.") da parte delle attività produttive svolte in sede fissa, su aree e locali privati, o su aree pubbliche o private soggette a servitù di pubblico passaggio, nel comune di Loano.

#### **Art. 40 Suddivisione del territorio comunale**

- 1) Ai sensi della presente sezione del Regolamento il territorio comunale è così suddiviso:
- a) Zona A "Centro Storico": area delimitata da corso Europa, via Simone Stella, via Damiano Chiesa, viale Libia, campo Cadorna, corso Roma, piazza Giuseppe Mazzini, via Martiri delle Foibe meglio circoscritta nell'area rossa della planimetria "Allegato A";
  - b) zona B "Porticati": area che comprende via Martiri delle Foibe, corso Europa, via Giuseppe Cesarea, via Simone Stella meglio circoscritta nell'area gialla della planimetria "Allegato A";
  - c) zona C "Via Aurelia e resto della città": area non ricompresa nelle lettere a) e b);

## **Art. 41** **Deroghe**

1) E' facoltà dell'ufficio, previ i competenti pareri, concedere l'o.s.p. e l'o.s. nelle porzioni di vie senza sbocco e nelle aree non soggette alla percorrenza pedonale. In tal caso il rilascio della concessione è subordinato alla sottoscrizione di una convenzione, non onerosa per l'amministrazione comunale, corredata da un progetto di riqualificazione dell'area circostante che comprende a mero titolo esemplificativo: ripristino o rifacimento della pavimentazione o del manto asfaltico, manutenzione dei manti erbosi e del patrimonio arboreo, pulizia e lavaggio dell'area, installazione di telecamere collegate al sistema di video sorveglianza comunale, posa e manutenzione di arredo urbano, rimozione di scritte e disegni ecc.

2) E', altresì, motivo di valutazione, ai fini del rilascio della concessione nei casi di cui al comma 1) e limitatamente al periodo di svolgimento dell'evento, la realizzazione di una manifestazione pubblica a spese del concessionario. Anche in tal caso la concessione è subordinata all'assunzione dell'impegno attraverso la sottoscrizione di una convenzione.

## **Art. 42** **Caratteristiche delle o.s.p. e delle o.s.**

1) Le concessioni di o.s.p. e di o.s. devono rispettare:

- a) l'accesso alle unità immobiliari e alle autorimesse;
- b) il decoro urbano;
- c) la fruibilità degli arredi urbani (panchine, sedute e contenitori dei rifiuti, fontane e fontanelle, targhe della toponomastica, ecc.);
- d) l'accesso e lo spazio di manovra dei mezzi di soccorso dove le condizioni costruttive delle strade ne consentono il passaggio;
- e) la percorrenza pedonale sui marciapiedi, anche dei soggetti a ridotta capacità motoria, nelle zone a traffico limitato e nelle aree pedonali.

2) L'area massima di occupazione concedibile è calcolata moltiplicando la base (lunghezza del lato del muro perimetrale confinante con l'area pubblica) per la profondità (Allegato F).

3) Se due o più attività produttive insistono su un'area pubblica comune è assicurato il passaggio ai relativi ingressi.

4) Sono consentite, previa richiesta di concessione, in esenzione da tributo, e, anche dove l'o.s.p. è vietata:

- a) la posa di un vaso (massimo cinquanta cm per lato o diametro) di piante e/o fiori per ogni lato dell'/gli ingresso/i, la cui tipologia è concordata con le associazioni di categoria;
- b) la posa di pedane, in deroga alle ampiezze del presente regolamento, per l'accesso delle persone con ridotta capacità motoria;

c) la posa e/o installazione, in presenza di porticati, di vasi tra o sulle colonne prospicienti.

### **Art. 43**

#### **Definizioni, elenco e misure delle attrezzature e degli elementi di arredo**

1) La composizione delle attrezzature e gli elementi di arredo di cui al comma successivo se contenente plastica, o materiale sintetico, deve contenere prevalentemente uno dei materiali elencati.

2) Definizioni, elenco e misure delle attrezzature e degli elementi consentiti per l'o.s.p. e l'o.s.:

- a) aderenza: contatto tra l'area dell'o.s.p. e il muro perimetrale dell'attività produttiva;
- b) prospicienza: area non in aderenza posizionata sul fronte perpendicolare del muro perimetrale dell'attività produttiva;
- c) vetrinetta: struttura con un'altezza massima di centottanta cm e una base massima di 0,50 m<sup>2</sup> in vetro di sicurezza o antisfondamento con intelaiatura in metallo, con o senza ruote chiusa su tutte le facce;
- d) piedistallo: struttura avente funzione di sostegno e di base con o senza ruote;
- e) stendino: struttura con un'altezza massima di centocinquanta cm, in metallo o altro materiale naturale, composta da due sostegni, con o senza ruote, che fanno da supporto a una sbarra di lunghezza massima di cento cm sulla quale sono appesi gli articoli in vendita;
- f) espositore: struttura con un'altezza massima di centocinquanta cm e una base massima di un m<sup>2</sup> in metallo o altro materiale naturale con o senza ruote che espone gli articoli in vendita;
- g) griglia: struttura con un'altezza massima di centocinquanta cm in metallo o altro materiale naturale, composta da un telaio rettangolare con una larghezza massima di cento cm che fa da supporto a liste parallele o perpendicolari tra loro, con o senza ruote;
- h) leggione: struttura con un'altezza massima di centocinquanta cm a uno o a più piedi in metallo o altro materiale naturale, con o senza ruote, di appoggio per listino prezzi, menù e cartelli informativi;
- i) totem: struttura con un'altezza massima di centosessanta cm e una larghezza massima di ottanta cm composta da un piedistallo con una base massima di un m<sup>2</sup> e un corpo a colonna o rettangolare utilizzata per promuovere i servizi e le prestazioni erogate;
- j) porta locandina: struttura con un'altezza massima di cento cm e una larghezza massima di cinquanta cm composta da un riquadro con chiusura in vetro o altro materiale trasparente sintetico e appoggio, contenente la locandina del giornale quotidiano e riportante il nome della testata giornalistica, concessa alle rivendite di giornali quotidiani;

- k) bacheca amovibile: struttura appesa al muro perimetrale non oltre la sommità dell'ingresso, composta da un riquadro in metallo brunito o materiale naturale, con la chiusura trasparente in vetro o equivalente materiale sintetico. La bacheca amovibile ha un'altezza massima di cento cm e una profondità massima di quindici cm. Il lato inferiore è collocato a una distanza verticale dal piano stradale di almeno cento cm (Allegato G);
- l) carrello della spesa: contenitore in metallo su ruote utilizzato per la spesa "self service" all'interno dell'attività commerciale alimentare e non alimentare impilabile in fila;
- m) cestino della spesa: contenitore in metallo con o senza ruote per la spesa "self service" all'interno dell'attività commerciale alimentare e non alimentare impilabile a colonna;
- n) dehors: insieme degli elementi mobili posti in modo funzionale e armonico sul suolo pubblico o asservito all'uso pubblico, che costituisce, delimita ed arreda lo spazio per il ristoro all'aperto annesso all'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande o per il consumo sul posto;
- o) tavolo: arredo costituito da un piano orizzontale rigido in materiale naturale, metallo, maiolica, vetro, sostenuto da gambe in numero variabile adibito alla somministrazione di alimenti e bevande;
- p) sedia: arredo costituito da un piano sostenuto da gambe in numero variabile ed eventualmente da parti per l'appoggio delle braccia (braccioli) o del dorso (spalliera) in materiale naturale, metallo o tessuto adibito alla somministrazione di alimenti e bevande;
- q) sedile a dondolo: arredo costituito da un piano ed eventualmente da parti per l'appoggio delle braccia (braccioli) o del dorso (spalliera) agganciato a due sostegni laterali in materiale naturale, metallo o tessuto adibito alla somministrazione di alimenti e bevande;
- r) credenza: arredo con un'altezza massima di centocinquanta cm costituito da un piano orizzontale rigido e uno o più vani sottostanti in materiale naturale, metallo, maiolica, vetro, sostenuto da gambe in numero variabile adibito per l'appoggio e il ricovero delle stoviglie;
- s) ombrellone: elemento di copertura costituito da un palo metallico o in materiale naturale fissato su un piedistallo sormontato da un telo impermeabilizzato di copertura bianco, avorio, blu con o senza mantovana;
- t) tenda piana: elemento di copertura costituito da un telo impermeabilizzato bianco, avorio, blu avvolgibile su rullo o richiudibile su "bracci a pantografo", con o senza mantovana, parallela o inclinata rispetto all'area dell'o.s.p.;
- u) tenda frangisole: struttura costituita da un telo impermeabilizzato bianco, avorio, blu avvolgibile su rullo con o senza mantovana perpendicolare al piano strada da installarsi in presenza di porticati tra le colonne prospicienti l'attività produttiva;
- v) tenda a cappottina: elemento di copertura costituito da un telo impermeabilizzato bianco, avorio, blu con o senza mantovana richiudibile;

w) gazebo: elemento di copertura costituito da quattro o più pali metallici o in materiale naturale fissati a terra sormontata da un telo impermeabilizzato di copertura bianco, avorio, blu con o senza mantovana;

x) tamponatura laterale: struttura ancorata sui lati liberi del dehors, o tre lati se il dehors è posizionato sotto un porticato, costituita da più elementi verticali, di cui uno scorrevole per consentire l'accesso al dehors. Il singolo elemento, con intelaiatura in metallo o materiale naturale, è formato da una base, in metallo o materiale naturale, con un'altezza massima di cinquanta cm e soprastante tamponamento in vetro trasparente di sicurezza, o equivalente materiale sintetico con possibilità di collegamento agli elementi di copertura, senza l'utilizzo di tende a rullo, avvolgibili, mantovane e similari in quanto espressamente vietati.

La tamponatura laterale è posizionata **dal primo novembre al 29 aprile. Le concessioni contenenti tale tipologia di riparo verticale, decadono alla loro naturale scadenza. In caso di istanza di nuova concessione, rinnovo di concessione esistente o subingresso nella gestione dell'attività produttiva, con la sola esclusione delle nuove concessioni rilasciate per subingresso per affitto del ramo d'azienda, per le quali potrà rimanere la tipologia presente se già installata successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento, potrà essere autorizzata esclusivamente la tipologia di cui alla lettera kk) paratie laterali.**

y) pedana: struttura in legno, o in simil legno di colore scuro con un'altezza massima di quindici cm, che isola o innalza dal piano strada il dehors, dotata di zoccolatura, utilizzata per il passaggio dell'impiantistica o per compensare la disconnessione del fondo; la pedana deve essere tamponata lateralmente in modo da non consentire l'accumulo di sporcizia o altro al di sotto della stessa;

z) vaso: contenitore in metallo, in legno naturale o in cotto per fiori e piante ornamentali;

aa) riscaldamento: gruppo composto da uno o più elementi riscaldanti all'interno del dehors a norma di legge;

bb) illuminazione: gruppo composto da uno o più elementi illuminanti all'interno e/o sul perimetro del dehors a norma di legge;

cc) gioco per bambini: gruppo composto da una o più attrezzature a norma di legge dedicato al gioco dei bambini;

dd) vetrina refrigerante: frigorifero, di altezza max 150 cm, utilizzato per la vendita e l'esposizione di gelati, granite e simili, prodotti di pasticceria, di esclusiva produzione dell'attività artigianale richiedente l'occupazione ecc.;

ee) contenitore raccogli rifiuti: contenitore per la raccolta dei rifiuti differenziati;

ff) espositore di frutta e verdura fiori e piante ornamentali: espositore composto da una struttura, anche realizzata con più moduli, in metallo o altro materiale naturale sul quale sono posizionate contenitori in materiale naturale per frutta e verdura e vasi di fiori e piante ornamentali;

gg) piano di appoggio: mobile costituito da un piano orizzontale rigido in materiale naturale, metallo, maiolica, vetro, sostenuto da gambe in numero variabile adibito al consumo immediato sul posto con un'altezza non inferiore ai centodieci cm.;

hh) panchina: sedile per più persone, costituito da un piano sostenuto da gambe in numero variabile ed eventualmente da parti per l'appoggio delle braccia (braccioli) o del dorso (spalliera) in materiale naturale, metallo o tessuto;

ii) stallo di sosta: spazio adibito alla sosta di veicoli;

jj) **ABROGATO**;

***kk) paratie laterali: pannelli amovibili e totalmente trasparenti costituiti da elementi che collegano la pedana alla copertura, scorrevoli "a pacchetto" in parallelo o pieghevoli "a libro" o "a soffietto" senza profili verticali a vista in vetro di sicurezza, posizionati sui lati liberi del dehors.***

***Tali strutture devono favorire una naturale microaerazione che consenta la circolazione di un costante flusso di arieggiamento a garanzia della salubrità dello spazio per il ristoro annesso all'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande o per il consumo sul posto ed avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l'impatto visivo e l'ingombro apparente. Le ante devono essere impacchettate lateralmente ad ogni angolo del dehors dal 30 di aprile al 31 di ottobre.***

#### **Art. 44**

##### **Caratteristiche generali dei dehors**

1. I dehors, realizzati nel rispetto della disciplina del presente Regolamento, non possono surrogare requisiti strutturali obbligatori dell'attività cui si riferiscono e sono diretti a soddisfare, nella loro massima dimensione, esigenze temporanee; non sono soggetti all'osservanza di indici di fabbricabilità comunque denominati nonché a parametri relativi alle distanze stabilite nella normativa urbanistico-edilizia.

2. E' vietato il posizionamento, all'esterno della struttura adibita a dehor, di "unità" o elementi sporgenti collegati ad impianti di climatizzazione invernale o estiva.

#### **Art. 45**

##### **Tamponature laterali e *paratie laterali* dei dehors (lettera x e kk, comma 2, art. 43)**

1) E' consentita l'installazione delle tamponature laterali **e delle *paratie laterali*** nelle seguenti zone (art. 40):

a) Zona A "Centro Storico": tranne piazza Italia, via Doria, via al Giardino, via Renato Boragine, via Camillo Benso Cavour, via Bernardo Richeri, via del Pozzo, via del Monte, via Antonio Ricciardi, via Giuseppe Rocca, via Colombo, via Giuseppe Siccardi, via Giuseppe Opisso, via Rosa Raimondi, archivolto XXIV Maggio, via Giuseppe Garibaldi, via Giuseppe Cesarea, via Antonio Ghilini (lato sud), via Antonio Ramella, via Giuseppe Firpo, , via Giuseppe Riello, archivolto XXIV Maggio, via Maccagli;

b) zona B "Porticati";

c) zona C "Via Aurelia e resto della città"

**Art. 46**  
**Tipologia delle attività produttive**

1) Ai sensi della presente sezione del regolamento le attività produttive si classificano in:

- a) esercizio commerciale alimentare e non alimentare;
- b) attività di prestazioni di servizi in genere (comprese le agenzie immobiliari, assicurative e simili);
- c) esercizio di somministrazione di alimenti e bevande;
- d) negozio di frutta e verdura, fiori e piante ornamentali;
- e) attività artigianale alimentare (produzione di gelati, sfarinati, pasticcerie, prodotti gastronomici ecc.);
- f) attività artigianale non alimentare (compresi gli acconciatori, tatuatori, "piercer", estetisti ecc.);
- g) attività alberghiera.

2) Nel caso di attività produttiva che rientra in più classificazioni, è consentita una sola tipologia di occupazione sulla stessa via. Sarà facoltà del titolare scegliere per quale tipologia di occupazione di suolo pubblico presentare istanza ed adeguarsi ai criteri previsti nel presente Regolamento.

**Art. 47**  
**Norme comuni per tutto il territorio comunale per l'o.s.**

1) L'o.s. è concessa alle attività produttive per:

- a) l'installazione di tende piane;
- b) l'installazione di tende frangisole tra le colonne dei porticati per l'ombreggiamento della prospicienza;
- c) il posizionamento di ombrelloni o gazebo;
- d) l'installazione di tende a cappottina per l'ombreggiamento della prospicienza degli ingressi e delle luci;
- e) il posizionamento di bacheche amovibili.

2) L'area dell'o.s. di cui alle lettere a) e c) del comma 1 è uguale all'area dell'o.s.p.. Se l'o.s.p. è separata dal muro perimetrale da un marciapiede, l'o.s. della tenda piana può ricomprendere la profondità del marciapiede stesso.

3) L'area dell'o.s. di cui alla lettera b) del comma 1 è calcolata con la larghezza uguale alla distanza tra le colonne. Il lato inferiore è collocato a una distanza verticale dal piano di calpestio di almeno cento cm.

4) L'area dell'o.s. di cui alla lettera e) è calcolata con le modalità indicate alla lettera k) dell'art. 43.

5) In caso di smontaggio il ripristino del muro perimetrale è a carico del concessionario.

### **Art. 48**

#### **Norme comuni per tutto il territorio comunale per l'allestimento dei dehors - Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande**

1) Il dehors può essere composto da leggio, panchine, tavoli, piani di appoggio, sedie, sedili a dondolo, una credenza, ombrelloni o tenda piana o gazebo, **tamponature laterali, paratie laterali**, pedana, vasi, riscaldamento, illuminazione, giochi per bambini, vetrina refrigerante, contenitore raccogli rifiuti.

2) L'area con una profondità superiore a trecento cm., se non diversamente delimitata da manufatti comunali (a titolo indicativo e non esaustivo: arredo urbano, marciapiede, area compresa tra la linea di margine della carreggiata e il marciapiede) deve essere attrezzata con pedana.

3) E' consentita l'o.s.p. in aderenza al muro perimetrale del vicino (attività produttiva o privato), anche se non confinante, entro un raggio di 50 metri.

La concessione decade nel momento in cui tale spazio necessita ad attività produttiva in sede fissa, di nuova apertura, della medesima tipologia, ubicata più vicino allo spazio occupato.

4) Gli elementi costituenti il dehors devono essere di facile smontaggio e non devono comportare alcun ripristino del suolo pubblico, che, se necessario, è a carico del concessionario come la pulizia del suolo pubblico in caso di sgombero.

5) Il personale (titolari e dipendenti) addetto al servizio assistito nel dehors è dotato di idoneo e omogeneo abbigliamento riconoscibile dai clienti.

6) E' vietato:

a) l'accatastamento dei manufatti costituenti il dehors;

b) l'installazione di tende a rullo, avvolgibili, mantovane e similari (fatto salvo quanto indicato alla lettera u) del comma 2 dell'art. 43) che consentono il collegamento tra gli elementi di copertura e la tamponatura laterale o il pavimento (pedana, piano strada, piano di calpestio etc.);

c) l'inserimento di scritte fatta eccezione per l'insegna dell'attività produttiva di dimensioni massime 35 cm per 50 cm,;

d) il posizionamento degli elementi indicati alla lettera x), **nonchè l'impacchettamento delle ante in modo difforme da quanto indicato alla lettera kk)** del comma 2) della art. 43 **dal 30 di aprile al 31 di ottobre.**

## Art. 49

### Norme comuni per tutto il territorio comunale per l'allestimento del dehors – Attività artigianale alimentare

- 1) Lo spazio esterno può essere composto esclusivamente da: leggio, piani di appoggio, una credenza, ombrelloni o tenda piana o gazebo, tamponature laterali, **paratie laterali**, panchine, pedana, vasi, illuminazione e contenitori per la raccolta rifiuti
- 2) L'area con una profondità superiore a trecento cm., se non diversamente delimitata da manufatti comunali (a titolo indicativo e non esaustivo: arredo urbano, marciapiede, area compresa tra la linea di margine della carreggiata e il marciapiede) deve essere attrezzata con pedana.
- 3) Gli elementi costituenti il dehors devono essere di facile smontaggio e non devono comportare alcun ripristino del suolo pubblico che, se necessario, è a carico del concessionario come la pulizia del suolo pubblico in caso di sgombero.
- 4) E' vietato:
  - a) l'accatastamento dei manufatti costituenti il dehors;
  - b) l'installazione di tende a rullo, avvolgibili, mantovane e similari (fatto salvo quanto indicato alla lettera u) del comma 2 dell'art. 43) che consentono il collegamento tra gli elementi di copertura e la tamponatura laterale o il pavimento (pedana, piano strada, piano di calpestio etc.);
  - c) l'inserimento di scritte fatta eccezione per l'insegna dell'attività produttiva di dimensioni massime 35 cm per 50 cm.;
  - d) il servizio assistito;
  - e) il posizionamento degli elementi indicati alla lettera x) **nonchè l'impacchettamento delle ante in modo difforme da quanto indicato alla lettera kk)** del comma 2) della art. 43 **dal 30 di aprile al 31 di ottobre.**

## Art. 50

### Norme comuni per tutto il territorio comunale per l'allestimento del dehors - Attività alberghiera

- 1) Il dehors può essere composto da leggio, panchine, tavoli, piani di appoggio, sedie, sedili a dondolo, una credenza, ombrelloni o tenda piana o gazebo, tamponatura laterale, **paratie laterali**, pedana, vasi, riscaldamento, illuminazione, giochi per bambini, vetrina refrigerante, contenitore raccogli rifiuti.
- 2) E' consentita l'o.s.p. in aderenza al muro perimetrale del vicino (attività produttiva o privato), sul medesimo lato, anche se non confinante, subordinatamente ad un accordo tra le parti interessate da produrre all'atto della richiesta.
- 3) E' consentita l'o.s.p. corrispondente a uno stallo di sosta sulla prospicienza dell'attività alberghiera finalizzata esclusivamente alla fermata del veicolo della clientela per le operazioni di scarico e carico delle valigie.

4) L'area con una profondità superiore a trecento cm., se non diversamente delimitata da manufatti comunali (a titolo indicativo e non esaustivo: arredo urbano, marciapiede, area compresa tra la linea di margine della carreggiata e il marciapiede) deve essere attrezzata con pedana.

5) Gli elementi costituenti il dehors devono essere di facile smontaggio e non devono comportare alcun ripristino del suolo pubblico che, se necessario, è a carico del concessionario come la pulizia del suolo pubblico in caso di sgombero.

6) E' vietato:

- a) l'accatastamento dei manufatti costituenti il dehors;
- b) l'installazione di tende a rullo, avvolgibili, mantovane e similari (fatto salvo quanto indicato alle lettera u) del comma 2 dell'art. 43) che consentono il collegamento tra gli elementi di copertura e la tamponatura laterale o il pavimento (pedana, piano strada, piano di calpestio etc.);
- c) l'inserimento di scritte fatta eccezione per l'insegna dell'attività produttiva di dimensioni massime 35 cm per 50 cm.;
- d) la sosta del veicolo sullo stallo terminata l'operazione di scarico e carico delle valige della clientela;
- e) il posizionamento degli elementi indicati alla lettera x) **nonché l'impacchettamento delle ante in modo difforme da quanto indicato alla lettera kk)** del comma 2) della art. 43 **dal 30 di aprile al 31 di ottobre.**

#### **Art. 51**

#### **Norme comuni per tutto il territorio comunale per l'allestimento delle o.s.p. – Attività di prestazioni di servizi in genere**

- 1) E' concessa la posa di un leggio e di un totem.
- 2) I supporti amovibili devono essere rimossi dall'o.s.p. durante l'orario di chiusura.
- 3) E' vietata la recinzione e la delimitazione del perimetro dell'o.s.p.

#### **Art. 52**

#### **Norme comuni per tutto il territorio comunale per l'allestimento dell'o.s.p. – Attività artigianale non alimentare**

- 1) E' concessa la posa di un leggio, un totem e una panchina. E' altresì concessa la posa di una coppia di vetrinette per l'esposizione dei prodotti realizzati direttamente dall'artigiano.
- 2) E' consentita sul suolo pubblico la realizzazione di manufatti artigianali e il contestuale utilizzo degli strumenti e degli arredi per la lavorazione nel rispetto delle norme igieniche e sanitarie e della quiete pubblica.
- 3) I supporti amovibili sono rimossi dal suolo pubblico durante l'orario di chiusura.

4) E' vietato recintare e delimitare il perimetro dell'o.s.p..

### **Art. 53**

#### **Norme comuni per tutto il territorio comunale per allestimento dell'o.s.p. – Negozio di frutta e verdura, fiori e piante ornamentali**

- 1) E' concessa la posa di espositori di frutta e verdura, fiori e piante ornamentali oltre ai cestini della spesa.
- 2) La frutta e la verdura è esposta ad un'altezza minima da terra di settanta centimetri.
- 3) E' vietato:
  - a) esporre la merce senza l'ausilio dei supporti indicati al comma 1;
  - b) recintare e delimitare il perimetro dell'o.s.p.;
  - c) esporre la frutta e verdura in difformità a quanto indicato al comma 2.

### **Titolo II**

#### **Zona A "Centro Storico"**

### **Art. 54**

#### **Mezzi di soccorso, pedoni, giochi e distributori**

- 1) In via Doria, piazza Palestro, piazza Giuseppe Rocca, via Renato Boragine, via Camillo Benso di Cavour, via Simone Stella (da largo Stefano Carrara fino a via Bernardo Richeri), largo Stefano Carrara, via Giuseppe Garibaldi, via Antonio Ghilini (area rossa "Allegato C"), via Giuseppe Cesarea, piazza Andrea Massena, via Giuseppe Firpo, via Ramella (Allegato B), l'o.s.p. è concessa in aderenza ai muri perimetrali dell'attività produttiva, con garanzia di uno spazio libero e centrale di tre metri per il passaggio dei mezzi di soccorso. Sono fatte salve le profondità massime indicate all'art. 57 "*Casi particolari – vie e piazze*". La profondità dell'area è calcolata con la formula matematica "*(larghezza della via/piazza – tre metri):2*".
- 2) E' consentita l'o.s.p. se garantita una larghezza sufficiente per la circolazione dei pedoni con ridotta capacità motoria di almeno centocinquanta cm, fatte salve le profondità massime indicate all'art. 57 "*Casi particolari – Vie e piazze*".
- 3) E' vietato il posizionamento di giochi a moneta, distributori o dispositivi automatici o manuali a moneta.

**Art. 55**  
**Profondità massime e posizione dell'area dell'o.s.p.**

- 1) L'area delle o.s.p. è posizionata, rispetto al muro perimetrale dell'attività produttiva, e calcolata come segue:
  - a) esercizio commerciale alimentare e non alimentare: in aderenza, profondità massima cento cm;
  - b) attività di prestazioni di servizi in genere (comprese le agenzie immobiliari, assicurative e simili): in aderenza, profondità massima cento cm;
  - c) esercizio di somministrazione di alimenti e bevande: come indicato all'art. 57;
  - d) negozio di frutta e verdura, fiori e piante ornamentali: in aderenza, profondità massima duecento cm.;
  - e) attività artigianale alimentare (produzione di gelati, sfarinati, pasticcerie, prodotti gastronomici ecc.): come indicato all'art. 57, profondità massima duecento cm.;
  - f) attività artigianale non alimentare (compresi gli acconciatori, tatuatori, "piercer", estetisti ecc.): in aderenza, profondità massima cento cm.;
  - g) attività alberghiera: come indicato all'art. 57.
- 2) Non sono consentite o.s.p. in Campo Cadorna (lato mura storiche), viale Libia, via Telescia, via delle Caselle, via dell'Orto, via alle Monache, portico Francesco Vallino.

**Art. 56**  
**Calcolo e modalità di allestimento delle occupazioni suolo pubblico: Esercizio commerciale alimentare e non alimentare**

- 1) E' concessa la posa di uno dei seguenti elementi: una coppia di vetrinette, con o senza piedistallo, un leggio, un totem, una coppia di porta locandina.
- 2) I supporti amovibili sono rimossi durante l'orario di chiusura.
- 3) E' vietato:
  - a) ***appendere la merce sui muri perimetrali, alle cancellate degli ingressi e delle luci e sulle tende;***
  - b) recintare e delimitare il perimetro dell'area dell'o.s.p.
  - c) ***esporre la merce senza l'ausilio o all'esterno dei supporti indicati al comma 1.***
- 4) La Giunta Comunale, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative del commercio, può autorizzare occupazioni di suolo pubblico straordinarie in occasione del periodo dei saldi stabiliti dalla Regione.

**Art. 57**  
**Casi particolari – Vie e piazze**  
**Posizione dell'area dell'o.s.p. e profondità massime**

- 1) L'area delle o.s.p., nelle vie e piazze di seguito indicate, è posizionata, rispetto al muro perimetrale dell'attività produttiva, e calcolata come nei commi successivi.
- 2) Via Doria, via Renato Boragine, via Camillo Benso Cavour, via Giuseppe Garibaldi, via Giuseppe Cesarea:
  - a) esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, attività artigianale alimentare, attività alberghiera: o.s.p. in aderenza al muro perimetrale;
  - b) esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, attività alberghiera: profondità massima dell'o.s.p. duecento cm.
- 3) Via Giuseppe Rocca:
  - a) esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, attività artigianale alimentare, attività alberghiera il cui perimetro è prospiciente il porticato: o.s.p. concessa tra le colonne;
  - b) esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, attività alberghiera: profondità massima dell'o.s.p. duecento cm.;
  - c) alla parte restante della via si applica quanto indicato al comma 4.
- 4) Via Colombo, via Giuseppe Siccardi, via Giuseppe Opisso, via Giuseppe Riello, Archivolto XXIV Maggio, via Maccagli, via Rosa Raimondi, via Bernardo Richeri, Via del monte, via Antonio Ricciardi, via al pozzo, via al Giardino:
  - a) esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, attività artigianale alimentare, attività alberghiera: o.s.p. in aderenza al muro perimetrale;
  - b) esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, attività alberghiera: profondità massima dell'o.s.p. duecento cm.
- 5) Piazza Giuseppe Rocca, piazza del Pozzo, piazza Palestro, piazza Andrea Massena:
  - a) esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, attività artigianale alimentare, attività alberghiera: o.s.p. in aderenza al muro perimetrale;
  - b) esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, attività alberghiera: profondità massima dell'o.s.p. quattrocento cm.
- 6) Largo Stefano Carrara e piazza Mazzini:
  - a) esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, attività artigianale alimentare, attività alberghiera: o.s.p. in aderenza al muro perimetrale;
  - b) esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, attività alberghiera: profondità massima dell'o.s.p. quattrocento cm.

7) Piazza Vittorio Veneto:

- a) esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, attività artigianale alimentare, attività alberghiera: o.s.p. in aderenza al muro perimetrale;
- b) esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, attività alberghiera: profondità massima dell'o.s.p. quattrocento cm (porzione di piazza a nord di via Camillo Benso di Cavour), duecento cm (porzione di piazza a sud di via Camillo Benso di Cavour).

8) Piazza Italia:

- a) esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, attività artigianale alimentare, attività alberghiera (area gialla "Allegato E") : o.s.p. in prospicenza al muro perimetrale tra le aiuole e in aderenza al muro perimetrale se garantita una larghezza di almeno duecento cm per la circolazione dei pedoni;
- b) esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, attività alberghiera di cui alla lettera a) : profondità massima dell'o.s.p. quattrocento cm.;
- c) esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, attività artigianale alimentare, attività alberghiera (area rossa "Allegato E") : o.s.p. in aderenza all'aiuola;
- d) esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, attività alberghiera di cui alla lettera c) : profondità massima dell'o.s.p. centocinquanta cm.;

9) Via Simone Stella ("Allegato D" area gialla):

- a) esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, attività artigianale alimentare, attività alberghiera: o.s.p. in aderenza al marciapiede del porticato, sul piano strada ("Allegato D" area gialla);
- b) esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, attività alberghiera: profondità massima dell'o.s.p. quattrocento cm.

10) Via Simone Stella ("Allegato D" area rossa):

- a) esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, attività artigianale alimentare, attività alberghiera: o.s.p. in aderenza al muro perimetrale. Se il perimetro è prospiciente i giardini don Antonio Lanteri e don Nicolò Parodi l'o.s.p. è in aderenza ai giardini stessi;
- b) esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, attività alberghiera: profondità massima dell'o.s.p. duecento cm.

11) Via Antonio Ghilini ("Allegato C" area gialla):

- a) esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, attività artigianale alimentare, attività alberghiera: o.s.p. in aderenza al muro perimetrale;
- b) esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, attività alberghiera: profondità massima dell'o.s.p. trecento cm (porzione a nord), duecento cm (porzione a sud).

12) Via Antonio Ghilini ("Allegato C" area rossa):

- a) esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, attività artigianale alimentare, attività alberghiera: o.s.p. in aderenza al muro perimetrale;
- b) esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, attività artigianale alimentare, attività alberghiera l'area è calcolata come da comma 1 dell'art. 54.

13) Corso Roma (Allegato H):

- a) esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, attività artigianale alimentare, attività alberghiera: o.s.p. in aderenza al muro perimetrale;
- b) esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, attività alberghiera: profondità massima calcolata sottraendo duecento cm alla larghezza del marciapiede/area pedonale.

14) Corso Roma (Allegato I):

- a) esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, attività artigianale alimentare, attività alberghiera: o.s.p. in aderenza al muro perimetrale;
- b) esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, attività alberghiera: l'area dell'o.s.p. è delimitata dalla fila di mattoni rossi parallela alle attività produttive.

15) Corso Roma (Allegato L):

- a) esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, attività artigianale alimentare, attività alberghiera: o.s.p. in aderenza al muro perimetrale;
- b) esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, attività alberghiera: l'o.s.p. è concessa se rimane libera una larghezza sufficiente per la circolazione dei pedoni con ridotta capacità motoria;
- c) è consentito sulla carreggiata stradale l'o.s.p. di due vasi e/o panchine e/o contenitore raccogli rifiuti a delimitazione del passaggio pedonale di accesso ai dehors posizionati sul demanio marittimo.

### **Titolo III Zona B “Porticati”**

#### **Art. 58**

##### **Portici, aree esterne ai portici, via Simone Stella (area gialla “Allegato A”)**

- 1) L’o.s.p. è concessa se rimane libera una larghezza di almeno duecento cm per la circolazione dei pedoni.
- 2) All’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, attività artigianale alimentare, attività alberghiera l’o.s.p. è rilasciata tra le colonne in prospicienza al muro perimetrale e in aderenza al muro perimetrale .
- 3) All’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, attività artigianale alimentare, attività alberghiera al di fuori dei porticati l’o.s.p. è rilasciata in aderenza al muro perimetrale.
- 4) L’o.s.p. è concessa sullo stallo di sosta prospiciente al muro perimetrale per l’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, attività artigianale alimentare, attività alberghiera se l’ampiezza del marciapiede risulta insufficiente.
- 5) In via Simone Stella (area gialla “Allegato A”) l’o.s.p. è concessa sulla via in aderenza al marciapiede (come da “Allegato D” area gialla). Se l’area è già oggetto di concessione l’o.s.p. è autorizzata tra le colonne del porticato come indicato al comma 2).

#### **Art. 59**

##### **Profondità massime e posizione dell’area delle o.s.p.**

- 1) L’area delle o.s.p. è posizionata, rispetto al muro perimetrale dell’attività produttiva, e calcolata come segue:
  - a) esercizio commerciale alimentare e non alimentare: in aderenza, profondità massima centocinquanta cm.;
  - b) attività di prestazioni di servizi in genere (comprese le agenzie immobiliari, assicurative e simili): in aderenza, profondità massima cento cm.;
  - c) esercizio di somministrazione di alimenti e bevande: come indicato all’art.58, profondità massima trecento cm.;
  - d) negozio di frutta e verdura, fiori e piante ornamentali: in aderenza, profondità massima duecento cm.;
  - e) attività artigianale alimentare (produzione di gelati, sfarinati, pasticcerie, prodotti gastronomici ecc.): come indicato all’art. 58, profondità massima duecento cm.;
  - f) attività artigianale non alimentare (compresi gli acconciatori, tatuatori, “piercer”, estetisti ecc.): in aderenza, profondità massima cento cm.;
  - g) attività alberghiera: come indicato all’art. 58, profondità massima trecento cm.

**Art. 60**  
**Calcolo e modalità di allestimento dell'o.s.p.**  
**esercizio commerciale alimentare e non alimentare**

- 1) E' concessa la posa dei seguenti elementi per ogni lato degli ingressi o delle luci: una vetrinetta, con o senza piedistallo, uno stendino, un espositore, una griglia, un leggio, un totem, un porta locandina, carrelli della spesa, cestini della spesa.
- 2) E' consentita l'o.s.p. con una panchina in prospicienza al muro perimetrale tra le colonne.
- 3) I supporti amovibili sono rimossi dal suolo pubblico durante l'orario di chiusura.
- 4) E' vietato:
  - a) ***appendere la merce sui muri perimetrali, alle cancellate degli ingressi e delle luci e sulle tende;***
  - b) recintare e delimitare il perimetro dell'area dell'o.s.p.
  - c) ***esporre la merce senza l'ausilio o all'esterno dei supporti indicati al comma 1***

**Titolo IV**  
**Via Aurelia e resto della città**

**Art. 61**  
**Profondità massime e posizione dell'area dell'o.s.p.**

- 1) L'o.s.p. è concessa se rimane libera una larghezza di almeno duecento cm per la circolazione dei pedoni.
- 2) L'o.s.p. è concessa sullo stallo di sosta prospiciente al muro perimetrale per l'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, attività artigianale alimentare, attività alberghiera se l'ampiezza del marciapiede risulta insufficiente.
- 3) L'area delle o.s.p. è posizionata, rispetto al muro perimetrale dell'attività produttiva, e calcolata come segue:
  - a) esercizio commerciale alimentare e non alimentare: in aderenza, profondità massima duecento cm.;
  - b) attività di prestazioni di servizi in genere (comprese le agenzie immobiliari, assicurative e simili): in aderenza, profondità massima cento cm.;
  - c) esercizio di somministrazione di alimenti e bevande: in aderenza e in prospicienza, profondità massima trecento cm.;
  - d) negozio di frutta e verdura, fiori e piante ornamentali: in aderenza, profondità massima duecentocinquanta cm.;

e) attività artigianale alimentare (produzione di gelati, sfarinati, pasticcerie, prodotti gastronomici ecc.): in aderenza o in prospicienza, duecentocinquanta cm.;

f) attività artigianale non alimentare (compresi gli acconciatori, tatuatori, "piercer", estetisti ecc.): in aderenza, profondità massima cento cm.;

g) attività alberghiera: in aderenza e in prospicienza, profondità massima trecento cm.

#### **Art. 62**

#### **Via Aurelia, calcolo e modalità di allestimento dell'o.s.p. esercizio commerciale alimentare e non alimentare**

- 1) E' concessa la posa dei seguenti elementi per ogni lato degli ingressi o delle luci: una vetrinetta, con o senza piedistallo, uno stendino, un espositore, una griglia, un leggio, un totem, un porta locandina, carrelli della spesa, cestini della spesa.
- 2) **ABROGATO.**
- 3) I supporti amovibili sono rimossi dal suolo pubblico durante l'orario di chiusura.
- 4) E' consentito il posizionamento di giochi a moneta, distributori o dispositivi automatici o manuali a moneta.
- 5) E' vietato:
  - a) appendere la merce sui muri perimetrali, alle cancellate degli ingressi e delle luci **e sulle tende;**
  - b) recintare e delimitare il perimetro dell'area dell'o.s.p.
  - c) **esporre la merce senza l'ausilio o all'esterno dei supporti indicati al comma 1.**

#### **Art. 63**

#### **Resto della città, calcolo e modalità di allestimento dell'o.s.p. esercizio commerciale alimentare e non alimentare**

- 1) E' concessa la posa di uno o più dei seguenti elementi per ogni lato degli ingressi o delle luci: vetrinetta, con o senza piedistallo, stendino, espositore, griglia, leggio, totem, porta locandina, carrelli della spesa, cestini della spesa.
- 2) **ABROGATO.**
- 3) I supporti amovibili sono rimossi dall'o.s.p. durante l'orario di chiusura.
- 4) E' consentito il posizionamento di giochi a moneta, distributori o dispositivi automatici o manuali a moneta.

5) E' vietato:

**a) appendere la merce sui muri perimetrali, alle cancellate degli ingressi e delle luci e sulle tende;**

b) recintare e delimitare il perimetro dell'area dell'o.s.p.;

**c) esporre la merce senza l'ausilio o all'esterno dei supporti indicati al comma 1.**

## **Titolo V Norme finali e transitorie**

### **Art. 64 Disciplina transitoria**

1) Tutte le concessioni di suolo pubblico e di soprassuolo delle attività produttive indicate alle lettere a), b), d) ed f) del comma 1) dell'art. 46 in contrasto con il presente regolamento decadono a far data del 31/12/2022

2) Tutte le concessioni di suolo pubblico e di soprassuolo delle attività produttive indicate alle lettere c), e) e g) del comma 1) dell'art. 46 in contrasto con il presente regolamento decadono a far data del 15 novembre 2019.

### **Art. 65 Sanzioni**

1) In ottemperanza al Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, si applica quanto previsto in materia dall'art. 55 del titolo VI.

2) Solo con riferimento alla tipologia di occupazioni delle attività produttive in sede fissa contemplate nella presente parte del Regolamento, in caso di recidiva nell'arco di un triennio si applicano le seguenti sanzioni accessorie:

a) seconda sanzione: chiusura dell'attività produttiva per giorni tre;


b) terza sanzione: revoca dell'o.s.p. e/o dell'o.s. per anni uno, con ostativa al rilascio di nuove concessioni per il medesimo periodo.

### **Art. 66 Rinvio (ABROGATO)**

**Art. 67**  
**Abrogazioni**

Dall'entrata in vigore della presente Parte III del Regolamento si intende abrogato il precedente approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 21 del 28/06/2012 ad oggetto "Regolamento per il rilascio delle concessioni di occupazione di suolo e soprassuolo pubblico nel centro storico di Loano, C.so Europa, Vai Martiri delle Foibe e Via Aurelia".

ALLEGATO A  
(area rossa "Zona A" "Centro storico",  
area gialla "Zona B" "Porticati")



**ALLEGATO B**

(area interessata al passaggio dei mezzi di soccorso)




## ALLEGATO C

(area rossa interessata al passaggio dei mezzi di soccorso. Area gialla, interessata al passaggio dei mezzi di soccorso e con differenti ampiezze di o.s.p.)




ALLEGATO D  
(Via Simone Stella )



## ALLEGATO E

(area in prospicenza al muro perimetrale tra le aiuole dove è concessa l'o.s.p.)



(area in aderenza all'aiuola dove è concessa l'o.s.p.)



## ALLEGATO F

(Area di massima di occupazione)



ALLEGATO G (bacheca amovibile)




## ALLEGATO H

(corso Roma primo tratto partendo da levante)



ALLEGATO I

(corso Roma secondo tratto partendo da levante)



## ALLEGATO L

(corso Roma terzo tratto partendo da levante)

